

# TRIBUNALE DI CAGLIARI

## Sezione Prima

Il Giudice, nella persona del dott. Gaetano Savona;

letto il ricorso depositato ai sensi degli artt. 67 e ss. d.lgs. 14/2019 da

**Boris Paolo Rubiu**, rappresentato e difeso dagli avv.ti Silvia Albiani e Vanessa Corpino, nonché assistito dal dott. Stefano Chia in qualità di Gestore della crisi nominato dall'OCC del Tribunale di Cagliari;

ha emesso il seguente

### DECRETO

**A)** Con ricorso depositato il 19.12.2025, Boris Paolo Rubiu ha domandato di essere ammesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore di cui agli artt. 67 e ss. d.lgs. 14/2019.

Al riguardo, il ricorrente ha rappresentato:

– di essere qualificabile come consumatore ex art. 2, co. 1, lett. e), d.lgs. 14/2019, essendo persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale;

– di versare in stato di sovraindebitamento, determinato da un perdurante squilibrio tra obbligazioni assunte e patrimonio prontamente liquidabile, fondato sul solo reddito da lavoro dipendente;

– che le cause del sovraindebitamento sono riconducibili al progressivo aggravarsi delle esigenze familiari, all'aumento del costo della vita e alle spese inerenti la crescita della figlia, oltre che alla necessità di completare lavori di ristrutturazione dell'immobile familiare, circostanze che hanno reso insostenibile il regolare pagamento di mutui e prestiti;

– che il suo nucleo familiare è composto da tre persone: il ricorrente, la moglie Susanna Marongiu e la figlia Giulia Rubiu;

– di essere lavoratore dipendente con contratto a tempo indeterminato presso "Abbanoa S.p.A." con mansione di operaio specialista impianti e con stipendio mensile netto oscillante tra € 1.300 e € 1.850, gravato da trattenute per finanziamenti;

– di possedere quale unico bene immobile una quota pari a 1/12 di un fabbricato sito in Nuxis, del valore stimato in 160.000,00 per l'intero, con valore liquidatorio per la propria quota pari a 8.000,00 euro;

– di possedere un'autovettura Alfa Romeo "159" e un motociclo Kymco;

– di avere spese familiari mensili necessarie pari a 1.708,27 euro;

– di non avere compiuto atti dispositivi in frode ai creditori negli ultimi cinque anni;

– di non avere beneficiato in precedenza dell'esdebitazione.

Sotto il profilo passivo, il ricorrente ha esposto di essere gravato da debiti per complessivi 175.253,00 euro, così dettagliati: – Banco di Sardegna: mutuo con debito residuo € 84.772,80 (classificabile come chirografario nella presente procedura, non essendo il debitore proprietario dell'immobile ipotecato); – Agenzia Entrate-Riscossione: complessivi € 3.548,84; – Civetta SPV S.r.l. (ex Sigla Credit): totale € 43.300,00; – Agos Ducato S.p.A.: € 19.732,20; – Compass Banca S.p.A.: € 15.987,00; – FCA/CA Auto Bank: € 8.570,00; – BIBANCA: € 536,00; – Cofidis: € 131,00; – Comune di Iglesias: € 12,85 – Cofidis S.p.A.: € 131,00 – BIBANCA: € 536,00 – Agenzia Entrate: Riscossione (cartella) € 175,48.

Così esposto il proprio passivo ed attivo, nonché le cause del sovraindebitamento, il ricorrente ha proposto il pagamento complessivo della somma di 31.500,00 euro.

In particolare, ha previsto una soddisfazione parziale e differenziata dei propri creditori, modulata secondo la natura dei crediti e la loro graduazione, e in ogni caso superiore a quanto sarebbe ricavabile nell'alternativa liquidatoria.

In primo luogo, per il Banco di Sardegna, titolare di un credito residuo pari a circa 84.773,00 euro, viene prevista soddisfazione nella misura del 12%, mediante il pagamento di 10.173,00 euro. Tale credito, pur originato da un mutuo ipotecario, assume natura chirografaria nell'ambito della procedura, non essendo l'immobile ipotecato di proprietà del debitore.

Per i crediti dell'Agenzia delle Entrate, distinti tra quota privilegiata e quota chirografaria, viene previsto un trattamento differenziato: – la parte privilegiata, pari a circa 2.763 euro, sarà soddisfatta nella misura del 36%, con corresponsione di 995,00 euro; – la parte chirografaria, pari a 787 euro, sarà soddisfatta nella misura del 12%, per un pagamento complessivo di 94,00 euro.

Per l'ulteriore debito verso Agenzia delle Entrate – Riscossione, pari a 175,00 euro, viene prevista soddisfazione nella misura del 12%, mediante il versamento di 21,00 euro.

Un'analoga percentuale del 12% viene riconosciuta al Comune di Iglesias, titolare di un credito residuale di 13,00 euro, con pagamento di 2 euro.

Il credito ceduto a Civetta SPV S.r.l., derivante da due precedenti contratti di finanziamento originariamente stipulati con Sigla Credit, a fronte di un debito residuo complessivo pari a 43.300,00 euro, sarà soddisfatto nella misura del 12%, mediante il versamento di 5.196,00 euro.

Anche i creditori chirografari rappresentati da istituti finanziari ottengono la medesima percentuale di soddisfazione: – ad Agos Ducato, a fronte di un credito residuo di 19.739,00 euro, è destinata la somma di 2.369,00 euro (12%); – a Compass Banca, a fronte di un credito di 15.987,00 euro, è destinata la somma di 1.919,00 euro (12%); - a CA Auto Bank, titolare di un credito di 8.570,00 euro, è destinata la somma di 1.029,00 euro (12%).

Infine, per i debiti verso BIBANCA (536 euro) e Cofidis (131 euro), è prevista soddisfazione nella misura del 12%, rispettivamente con il pagamento di 65,00 euro e 16,00 euro.

Nel complesso, pertanto, la proposta assicura ai creditori un rimborso complessivo pari a 21.879,00 euro, cui si aggiungono le spese prededucibili, da soddisfare al 100%.

Il piano prevede il pagamento in unica soluzione entro 90 giorni dall'omologa in caso di concessione dei relativi fondi da parte della Fondazione Antiusura o, in alternativa, mediante rate mensili di 400,00 euro per 79 mesi, secondo il cronoprogramma indicato nel ricorso.

**B)** Al ricorso è allegata la relazione particolareggiata del Gestore della crisi, dott. Stefano Chia, che: – ha ricostruito integralmente la posizione debitoria, reddituale e patrimoniale del ricorrente; – ha verificato la completezza e l'attendibilità della documentazione; – ha confermato l'inesistenza di atti dispositivi in frode o condotte di mala fede; – ha attestato la fattibilità del piano, sia nella versione assistita dalla Fondazione Antiusura sia in quella dilazionata; – ha dato atto dell'adempimento degli obblighi informativi ex artt. 67–68 CCII; – ha esaminato il profilo di meritevolezza, escludendo colpa grave o frode nella genesi dell'indebitamento.

La relazione, pertanto, soddisfa integralmente i requisiti previsti dall'art. 68 CCII.

**C)** Ai sensi dell'art. 67, commi I e II, d.lgs. 14 del 2019 “1. *Il consumatore sovraindebitato, con l'ausilio dell'OCC, può proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che indichi in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento. La proposta ha contenuto libero e può prevedere il soddisfacimento, anche parziale ((e differenziato)), dei crediti in qualsiasi forma. 2. La domanda è corredata dell'elenco: a) di tutti i creditori, con l'indicazione delle*

somme dovute e delle cause di prelazione; b) della consistenza e della composizione del patrimonio; c) degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni; d) delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; e) degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia”.

Il ricorso e la documentazione allegata allo stesso soddisfano i requisiti di legge testè riportati.

Ai sensi dell'art. 68, commi II e III, d.lgs. 14 del 2019 “2. Alla domanda, deve essere allegata una relazione dell'OCC, che deve contenere: a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni; b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte; c) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda; d) l'indicazione presunta dei costi della procedura. 3. L'OCC, nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita. A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159”.

La relazione dell'o.c.c. soddisfa i requisiti di legge appena richiamati.

Nel corso della procedura, non sono emersi atti del debitore in frode ai creditori, non è risultato che lo stesso sia stato già esdebitato, né che abbia colpevolmente aggravato la sua posizione debitoria.

Il piano e la proposta, inoltre, nella loro linearità, appaiono privi di vizi logici e, pertanto, impregiudicata la valutazione sull'ammissibilità giuridica all'esito di eventuali osservazioni dei creditori, deve procedersi ai sensi dell'art. 70, d.lgs. 14 del 2019.

**D)** Alla luce di quanto sopra, il ricorso merita accoglimento, dovendosi procedere alla comunicazione ai creditori e agli adempimenti pubblicitari previsti.

**P.Q.M.**

ritenuta l'ammissibilità della proposta di piano ristrutturazione dei debiti;

**dispone**

la sospensione delle procedure esecutive eventualmente già in corso;

**dispone**

la pubblicazione del piano e della proposta in apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della giustizia;

che l'o.c.c. provveda a dare comunicazione entro trenta giorni a tutti i creditori del piano e della proposta;

**dispone**

che i creditori comunichino all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata, avvertendoli che, in mancanza, le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in cancelleria;

**avverte**

i creditori che, entro venti giorni dalla comunicazione del piano e della proposta, possono presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione;

**dispone**

che l'o.c.c., entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine per le osservazioni dei creditori, sentito il debitore, riferisca al giudice ed eventualmente proponga le modifiche al piano che ritiene necessarie;

**dispone**

che sino al momento in cui il provvedimento di omologa diventi definitivo, non possano essere intraprese e/o proseguite azioni esecutive individuali da parte dei creditori aventi titoli o cause anteriori.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione al ricorrente e all'organismo di composizione della crisi.

Cagliari, 26 gennaio 2026

**Il Giudice**

dott. Gaetano Savona